

# TI\_GERICHTE 80.2021.172 vom 25. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2021.172](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.172)

FR: TI\_GERICHTE 80.2021.172 du 25 juin 2021

IT: TI\_GERICHTE 80.2021.172 del 25 giugno 2021

## Regeste

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantionali, nubile, attività lucrativa per sua società con sede nel Canton Ticino, fiduciario in Canton Nidvaldo che le subaffitta appartamento e dichiara di avere con lei una relazione

## Erwägungen

### E. 1

La ricorrente impugna la decisione su reclamo dell'UT di Locarno contestando il suo assoggettamento illimitato alle imposte in Ticino dal 2016. RI 1 indica in particolar modo che, per i periodi fiscali 2016 e 2017, sarebbe intervenuta la perenzione del diritto di tassare. Sostiene altresì che sarebbe in vigore un accordo fiscale, siglato il 20.4.2012, che coinvolge, oltre alla ricorrente, altresì i Cantoni Ticino e \_\_\_\_\_: a tenore dello stesso l'imposta cantonale dovrebbe essere suddivisa a metà tra questi Cantoni. Non vi sarebbe stato alcun motivo, ed in particolare alcun cambiamento delle circostanze fattuali, tale per cui dipartirsi unilateralmente da quanto stabilito. Da ultimo, la ricorrente indica che l'autorità fiscale non ha comprovato che il suo centro degli interessi sia divenuto unicamente il Ticino: rileva in particolar modo di non rientrare nella cosiddetta categoria dei "singles", ma di intrattenere una relazione duratura con \_\_\_\_\_, ad \_\_\_\_\_.

I. Perenzione del diritto di tassare

### E. 2.1

L'istituto giuridico autonomo della perenzione del diritto di tassare è stato creato dal Tribunale federale. Si tratta di un istituto distinto da quello della prescrizione del diritto di tassare. L'obiettivo di tale istituto giuridico è quello di proteggere il Cantone coinvolto dal dover rimborsare, in ragione di una pretesa di principio privilegiata, ma fatta valere tardivamente, delle imposte già percepite. L'eccezione della perenzione può essere sollevata unicamente dal primo Cantone che ha tassato in buona fede, misconoscendo la pretesa fiscale concorrente e non dal contribuente; la stessa non viene inoltre esaminata d'ufficio dal Tribunale federale ( De Vries Reilingh , La double imposition intercantonale, Berna 2013, p. 403 ss. e giurisprudenza citata). Poiché si tratta di un istituto a favore del Cantone che preleva l'imposta e non del contribuente, i contribuenti non sono legittimati a sollevare la relativa eccezione ( Brunner/Beusch , in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2 a ed., Basilea 2021, § 42, n. 19, p. 501 s.).

### E. 2.2

Il Tribunale federale, nella sentenza 2C\_708/2012 del 21.12.2012 (DTF 139 I 64 = RDAF 2013 II 469), ha precisato che è sufficiente che il Cantone annunci al contribuente, per scritto e senza equivoci, la sua pretesa di riscuotere imposte sino alla fine dell'anno "n+2"

affinché possa essere salvaguardato il suo diritto di tassare nei rapporti intercantionali. La notifica di una decisione suscettibile di ricorso non è indispensabile per la salvaguardia del diritto di perenzione. È sufficiente che l'autorità fiscale introduca la procedura di tassazione durante il termine di perenzione e che non prolunghi in seguito, in maniera esagerata, la procedura di tassazione, a meno che non abbia buone ragioni per farlo. La tassazione delle imposte periodiche si considera avviata tramite il primo atto avente "effetti esterni", cioè di solito con uno scritto dell'autorità fiscale, che è finalizzato alla tassazione del contribuente. Nella maggior parte dei casi, tale atto introduttivo consiste nell'invio del formulario per la dichiarazione d'imposta (sentenza citata, consid. 3.4; v. anche Brunner/Beusch, op. cit., § 42, n. 24, p. 503).

### **E. 2.3**

Ora, come visto, l'eccezione di perenzione del diritto di tassare può essere sollevata unicamente dal Cantone concorrente in ambito di rapporti intercantionali, mentre il contribuente non è legittimato. Diversamente da quanto asserito dalla contribuente, neppure il Tribunale federale esamina d'ufficio tale aspetto, proprio perché è solo il Cantone che ha una pretesa concorrente a poterlo fare. Del resto, nessuna novità giurisprudenziale è stata introdotta con la sentenza del Tribunale federale 2C\_830/2021 del 14.6.2022, citata dall'insorgente: l'Alta Corte svizzera è stata chiamata a determinarsi in merito proprio perché il Cantone concorrente, che in quel caso era Zugo, aveva sollevato l'eccezione della perenzione, che, per il periodo fiscale 2016, era stata accolta. Ora, applicando il diritto cantonale, non essendo ancora subentrata la prescrizione del diritto di tassare (art. 193 cpv. 1 LT), che interviene 5 anni dalla fine del periodo fiscale (a meno dell'esistenza di atti interruttivi), la pretesa fiscale del Canton Ticino è del tutto legittima. II. Accordo fiscale

### **E. 3.1**

La ricorrente invoca un accordo fiscale, concluso il 20.4.2012 fra la stessa contribuente, il Canton \_\_\_\_\_ ed il Canton Ticino e sostiene che il Canton Ticino, adottando una decisione di assoggettamento illimitato dal 2016 in poi, sarebbe venuto meno agli impegni stipulati tra le parti contraenti.

### **E. 3.2**

Prima di confrontarsi con il tenore del preteso accordo, devono essere delimitati fra loro gli istituti del riling e dell'accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C\_123/2014 del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid. 7.1 e 7.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene l'autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all'esistenza, all'estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola: · in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l'autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico; · in secondo luogo, quando nell'ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C\_75/2007 e 2C\_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).

Questi accordi devono essere distinti dal ruling , che può invece essere definito come l'approvazione anticipata, da parte dell'autorità fiscale competente, delle conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad un'operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in essere un'operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling , al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata fiscalmente. Il fisco conferma allora che l'operazione prospettata sarà imposta nel modo descritto nella domanda di ruling . Trattandosi di una procedura informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all'autorità competente un documento, che descrive l'operazione prevista in modo circostanziato e indica le conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo documento «per accordo», se ritiene che il trattamento fiscale richiesto corrisponda al diritto applicabile. I ruling non costituiscono delle decisioni; non sono pertanto impugnabili con reclamo o ricorso. Possono tuttavia avere conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della tutela dell'affidamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C\_123/2014, 2C\_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e riferimenti). Diversamente dal ruling , l'accordo transattivo concerne dunque il trattamento fiscale di una fattispecie che si è già verificata ( Locher , Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, Einführung zu Art. 122 ff., n. 58, p. 417 s.).

### **E. 3.3**

Il tenore dell'atto in discussione è il seguente: “Premesso che: · per l'anno 2008 è pendente un ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del 12.05.2011 emessa dall'ufficio circondariale di tassazione di Locarno relativo all'assoggettamento illimitato della signora RI 1 in Ticino a dipendenza della permanenza del Comune di \_\_\_\_\_; · che per gli anni 2010-2011 la contribuente conferma i suoi soggiorni alternati nei due Comuni (principalmente durante la stagione calda ad \_\_\_\_\_ e durante l'inverno ad \_\_\_\_\_); · e che questa situazione si protrarrà verosimilmente anche per gli anni futuri. Tenuto conto di quanto sopra ed in considerazione dell'avvallo ricevuto dall'amministrazione fiscale del Canton \_\_\_\_\_ le parti si accordano di suddividere in ragione del 50% tra il Canton Ticino e il Canton \_\_\_\_\_ l'imposizione illimitata ai soli fini dell'imposta cantonale della signora RI 1 a partire dal 2010 e nella misura in cui le condizioni rimangano invariate, anche per gli anni futuri (...). (...) Di conseguenza l'ufficio circondariale di tassazione di Locarno decide di annullare la sua decisione di reclamo del 12.05.2011 e decide di rinunciare all'assoggettamento illimitato della contribuente per gli anni 2008 e 2009.

### **E. 3.4**

Come visto, un accordo transattivo in quanto tale può mettere fine ad una fattispecie che si è già verificata. L'accordo in questione, sottoscritto il 20 aprile 2012, ha chiaramente posto fine ad una controversia che opponeva il fisco cantonale e la contribuente, per quanto attiene all'assoggettamento nei periodi dal 2010 al 2012 (come indicato anche nella parte iniziale del verbale, dove si legge: Concerne: Imposta cantonale 2010-2012 ). Per quanto concernente il periodo fiscale 2016 (ossia un periodo fiscale futuro rispetto alla data di sottoscrizione del verbale), lo scritto in questione non esplica alcun effetto (cfr. sentenza CDT 80.2022.105/106 del 29.11.2022, consid. 4.3.2.). Neppure potrebbe essere considerato un “ ruling ”: nessuna domanda in tal senso è stata esplicitamente presentata dalla contribuente e non vi era alcuna “operazione” particolare ancora da effettuare, tale per cui

sincerarsi in anticipo delle eventuali conseguenze fiscali. D'altronde, sarebbe del tutto illegale un impegno per i periodi fiscali futuri, indipendentemente dalla situazione di fatto e con effetti sine die. In ogni caso, dalla lettura del documento risulta in modo inequivocabile che l'autorità fiscale ticinese avrebbe vagliato singolarmente ogni periodo fiscale per poter valutare l'estensione dell'assoggettamento della contribuente. In particolare, l'accordo transattivo – valido per il 2010, il 2011 e il 2021 – poggiava sull'imprescindibile condizione dell'esistenza di un soggiorno alternato tra \_\_\_\_\_ (durante la stagione "calda") ed a \_\_\_\_\_ (in inverno). Semplicemente, il fisco ticinese rilevava che lo stesso regime sarebbe stato applicato "nella misura in cui le condizioni succitate rimangano invariate". Affermazione che presuppone l'intenzione dell'Ufficio di tassazione di riesaminare le condizioni per ogni periodo fiscale. Motivo per il quale l'autorità fiscale ticinese era perfettamente legittimata a valutare la situazione per il periodo fiscale 2016 senza vincoli di sorta. III. Assoggettamento alle imposte per appartenenza personale

#### **E. 4.1**

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 2 cpv. 1 LT e l'art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale. Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C\_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata). A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall'insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

#### **E. 4.2**

Secondo l'art. 2 cpv. 3 LT e l'art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: · almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; · almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa. La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l'intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno "in blocco", vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all'imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come "transitoria", un'interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3ª ediz., Berna 2015, p. 27).

#### **E. 4.3**

Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un

luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles , per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d'ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni ( Locher , op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l'attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari ( Locher , op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un'abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“ alternierende Wohnsitz ”; cfr. Locher , op. cit., p. 33).

#### **E. 4.4**

Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze 2C\_301/2017 consid. 4.1.; 2C\_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.1.; 2C\_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).

#### **E. 4.5**

). D'altronde, anche nel caso dei coniugi, la giurisprudenza ammette che, se il coniuge che lavora non torna regolarmente al luogo di residenza della famiglia, si ritiene che abbia il proprio domicilio civile, e quindi anche quello fiscale principale, al luogo di lavoro, mentre l'altro partner il domicilio fiscale principale al luogo di residenza della famiglia, anche nel caso in cui il matrimonio sia ancora intatto e sussista comunione di mezzi ( Locher , op. cit., p. 31 s. e giurisprudenza citata).

#### **E. 5.1**

Di seguito verranno pertanto passati in rassegna gli interessi professionali ed economici della contribuente nonché quelli ideali, per stabilire dove si trovava il domicilio fiscale di quest'ultima nel periodo fiscale 2016.

#### **E. 5.2**

Nella dichiarazione fiscale 2016 inviata al Canton \_\_\_\_\_, RI 1 indica di essere celibe ed impiegata presso la “\_\_\_\_\_”. Il certificato di salario, compilato il 31.1.2017 a Zugo dalla “\_\_\_\_\_”, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_” e trasmesso a “RI 1, Casella postale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_”, indica quale luogo di lavoro “Arbeitsort: \_\_\_\_\_”. Nel modulo afferente alle “spese professionali” la contribuente faceva valere spese di trasporto tra il domicilio ed il luogo di lavoro “\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_” per complessivi fr. 16'940.-, per 110 giorni.

#### **E. 5.3.1**

La ricorrente, nel 2016 era inoltre l'unica azionista della “\_\_\_\_\_”, sua datrice di lavoro. Con decisione del 31.1.2019 il Tribunale federale (inc. TF 2C\_373/2018 del

31.1.2019) ha confermato che il domicilio fiscale della “\_\_\_\_\_” si trovava in Ticino nel 2014. L’Alta Corte svizzera aveva basato il proprio giudizio sui seguenti elementi: “Alla luce della situazione descritta dal giudizio impugnato in relazione al periodo fiscale in discussione, che vincola anche il Tribunale federale (...), va infatti osservato: (a) che l’attività dirigenziale è in sostanza nelle mani di RI 1, presidente del Consiglio di amministrazione; (b) che quest’ultima, imposta per il 50% nel luogo di domicilio (\_\_\_\_\_) e per il 50% al sud delle Alpi, dove dispone di un appartamento e di un natante, non ha invece legami specifici con il Canton Zugo; (c) che la società ricorrente, da lei per l’appunto diretta, ha solo dipendenti attivi e residenti nel Canton Ticino, dove pure va in definitiva localizzato – come traspare dalla ragione sociale e viene confermato da altri aspetti, quali l’iscrizione a registro di commercio, il contratto di licenza sottoscritto con la \_\_\_\_\_, le spese principali di pubblicità, sponsor e rappresentanza, nonché i recapiti telefonici indicati sulla carta intestata – il fulcro dell’attività di mediazione immobiliare della società; (d) che un’imponibilità illimitata nel Cantone Ticino era del resto già stata riconosciuta per il 2013, senza che la ricorrente sollevasse obiezione alcuna”. Inoltre, sempre il TF indicava (consid. 8.1. e 8.3.): “(...) lo svolgimento nella sede di Zugo di riunioni del Consiglio di amministrazione (in ragione di 3-4 all’anno) e delle attività contabili, non cambia niente al fatto che il fulcro dell’attività volta a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale (“”) non si trovi in tale luogo, bensì al sud delle Alpi e, in particolare, ad \_\_\_\_\_, poiché è lì che sono situati i beni immobili attorno ai quali ruota l’attività aziendale, ed è anche lì che, oltre alla direzione, sono attivi i dipendenti della società”. “(...). Secondo giurisprudenza, e almeno per il periodo fiscale 2014, è in effetti nel Canton Ticino che va di fatto individuato il centro gestionale, operativo ed economico della società (sentenza 2C\_848/2017 del 7.9.2018 consid. 3.2. e 2C\_1086/2012 del 16.5.2013 consid. 2.2.)”.

### **E. 5.3.2**

Ora, in base al certificato di salario ed alle conclusioni già espresse da questa Camera e poi confermate anche dal Tribunale federale in merito al centro dell’attività della “\_\_\_\_\_”, si può ritenere che la contribuente svolgeva, nel 2016 la propria attività professionale ad \_\_\_\_\_.

### **E. 5.4**

Dall’analisi dell’elenco titoli emerge inoltre che la parte più importante dei suoi averi è detenuta presso istituti di credito situati nel Canton Ticino: e meglio presso la \_\_\_\_\_, succursale di \_\_\_\_\_ (fr. 303’663.- e fr. 37’892.-), presso \_\_\_\_\_, succursale di \_\_\_\_\_ (fr. 69’708.- e fr. 150’820.-). È vero che la contribuente ha anche due conti presso la \_\_\_\_\_, ma il loro saldo ammonta a poco meno di fr. 20’000.-. Ad ogni modo, la corrispondenza bancaria – ivi compresa quella relativa ai conti aperti presso la \_\_\_\_\_ – è stata trasmessa all’indirizzo “RI 1, \_\_\_\_\_, Postfach \_\_\_\_\_”. Anche la polizza vita stipulata con l’assicurazione \_\_\_\_\_ è stata trasmessa all’indirizzo di \_\_\_\_\_. Solo il ricapitolativo dei costi della cassa malati è stato inviato all’indirizzo “RI 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_”. A \_\_\_\_\_ la contribuente ha fornito il recapito “RI 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_”.

### **E. 5.5.1**

Appellandosi alla giurisprudenza relativa al domicilio fiscale dei contribuenti coniugati e delle coppie viventi in concubinato (2C\_163/2015 del 20.8.2015 consid. 5.2. e

2C\_332/2015 del 23.7.2015) RI 1 precisa di “intrattenere da anni una relazione duratura con il sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, ciò che porta di più all’applicazione dei principi fiscali applicabili ad una relazione tra coniugi che a quelli dei singles”.

### **E. 5.5.2**

In sede di reclamo, la contribuente ha prodotto un contratto di subaffitto, sottoscritto il 1.9.2020 con la \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), da cui risulta che ha a disposizione una parte dell’appartamento preso in locazione dalla \_\_\_\_\_. La \_\_\_\_\_ è attiva in ambito fiduciario e di consulenza societaria ( www.zefix.ch , sito consultato il 1.12.2022). La pigione annua è di fr. 3'000.- ai quali si aggiungono fr. 200.- di costi accessori. Stessa tipologia di contratto di subaffitto (con medesima pigione annua) era stata anche siglata, il 4.9.2013, con la \_\_\_\_\_, che sino al 20.8.2020 aveva avuto la propria sede in \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_. Anche a tenore di tale contratto, la ricorrente avrebbe avuto diritto all’uso di una parte dell’appartamento preso in locazione dalla società fiduciaria: “ Die Vermieterin überlässt der Mieterin ab 1. März 2013 einen Anteil der von \_\_\_\_\_ gemieteten Wohnung an der Adresse \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ”. Il contratto di subaffitto in questione era stato sottoscritto da \_\_\_\_\_ che, a quella data, era membro del CdA con diritto di firma individuale. Dalla consultazione del sito internet della \_\_\_\_\_ (www.\_\_\_\_\_), emerge come \_\_\_\_\_ faccia parte del “team”, quale “ Dipl. Wirtschaftsprüfer Experte in Rechnungslegung und Controlling ”. Dal 20.8.2020, la sede della \_\_\_\_\_ è stata trasferita, sempre ad \_\_\_\_\_, ma all’indirizzo “\_\_\_\_\_”. Come visto, dal 1.9.2020, la contribuente ha sottoscritto con la \_\_\_\_\_, lo stesso identico contratto di subaffitto che era prima in essere con la \_\_\_\_\_.

### **E. 5.5.3**

Dall’analisi degli allegati al ricorso (in particolare doc. G) emerge come anche le fatture inerenti le imposte del Canton \_\_\_\_\_, venivano inviate alla “ \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ”.

### **E. 5.6.1**

Sia in sede di ricorso che in sede di reclamo la ricorrente ribadisce di intrattenere da anni una relazione di lunga durata con il signor \_\_\_\_\_. Negli atti relativi al procedimento CDT n. 80.2017.178, espressamente richiamato dalla contribuente, si può trovare uno scritto del 30.6.2017 di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) dal seguente tenore: Sehr geehrter Herr RA 1, seit meiner Trennung und Scheidung unterhalte ich eine enge Beziehung zu RI 1. Wir haben uns bei der \_\_\_\_\_ kennen gelernt, da ich für diese Firma tätig war. Unsere Beziehung besteht bis heute und RI 1 ist wirklich ein liebenswerter Schatz.

### **E. 5.6.2**

Dagli atti non emerge che ad \_\_\_\_\_ la contribuente abbia mai convissuto con \_\_\_\_\_ (nella dichiarazione agli atti si evince che quest’ultimo risieda in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_): in effetti quest’ultima, nel 2016 aveva a disposizione – in subaffitto – una parte dell’appartamento in locazione alla \_\_\_\_\_ (presso la quale è attivo \_\_\_\_\_) che era anche la società fiduciaria alla quale venivano trasmesse le fatture fiscali del Canton \_\_\_\_\_. La ricorrente sostiene di rientrare presso l’appartamento di \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_ durante il fine settimana. Negli atti del procedimento CDT n. 80.2017.178 sono reperibili due attestazioni di persone che indicano di incontrare settimanalmente RI 1:

queste dichiarazioni, come del resto anche quella di \_\_\_\_\_, sono state redatte a fine giugno/inizio luglio 2017. Una fra queste è quella di \_\_\_\_\_ (17.2.1934) zia della contribuente, domiciliata a \_\_\_\_\_ (Canton \_\_\_\_\_) che indica che la nipote le fa visita ogni settimana e si occupa della spesa, della posta, dei pagamenti e inoltre dichiara che la stessa l'ha accompagnata più volte presso l'Ospedale cantonale ad \_\_\_\_\_ (Canton \_\_\_\_\_). Vi è inoltre uno scritto dell'amica \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (Canton \_\_\_\_\_), che indica di considerare la contribuente la sua migliore amica sin dai tempi della scuola. Nonostante porti lo stesso cognome della contribuente, specifica di non essere una parente. \_\_\_\_\_ aggiunge inoltre di lavorare da 27 anni presso la Polizia stradale a \_\_\_\_\_ e asserisce che, almeno 1 volta per settimana, la ricorrente si reca in Svizzera interna. Precisa di essersi vista presso l'appartamento di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) anche con il compagno di quest'ultima, \_\_\_\_\_, per un aperitivo o per una cena.

### **E. 5.7.1**

Ora, come già visto, la giurisprudenza del Tribunale federale assimila la convivenza in un'abitazione comune di due concubini a quella di due coniugi, a condizione che il rapporto di convivenza sia assimilabile a un matrimonio o a un'unione registrata in termini di durata e intensità. Inoltre, prevede che se i concubini si limitano a trascorrere il tempo libero ed il fine settimana alternativamente nell'appartamento dell'uno o dell'altro, la relazione non è così forte da assumere un peso preponderante nella fissazione del domicilio fiscale (v. supra, consid.

### **E. 5.7.2**

Ora come visto, la ricorrente non convive con il compagno \_\_\_\_\_. La stessa, ad \_\_\_\_\_, ha a disposizione unicamente una parte di un appartamento, cedutole in sublocazione da una fiduciaria per fr. 250.- al mese (ai quali vanno aggiunti fr. 16.- quali costi accessori). Quali che siano i rapporti personali con \_\_\_\_\_, la relazione in essere non presenta certo un'intensità tale da essere assimilata ad un matrimonio. Anche supponendo che trascorrono dei weekend insieme, nell'abitazione dell'uno o dell'altra o in modo alternato, ciò non sarebbe sufficiente per indurre a concludere che l'insorgente abbia il proprio domicilio fiscale del Canton \_\_\_\_\_. Ad \_\_\_\_\_, la contribuente ha invece a disposizione un appartamento di 4.5 locali (ubicato direttamente sopra lo shop in cui lavora), per una pigione di fr. 2'700.- mensili. Appare immediatamente evidente come l'aver in sublocazione una parte di un appartamento adibito – con ogni verosimiglianza – ad ufficio di una fiduciaria, non possa essere comparato ad un appartamento di tutt'altra natura, dimensioni e pigione. Occorre rilevare che durante il verbale di audizione del 25.11.2022, inerente \_\_\_\_\_, è stata accettata la ripresa – a titolo di distribuzione dissimulata di utile [ndr. il verbale è stato sottoscritto sia da \_\_\_\_\_ che dal suo rappresentante] – inerente agli “ Affitti privati (appartamento \_\_\_\_\_, in cui vive la signora RI 1) ”. Dagli atti, non si può invero escludere, che anche \_\_\_\_\_, passi parte del suo tempo libero ad \_\_\_\_\_ (a tal proposito si rileva che, in un verbale di audizione dell'ispettorato fiscale svoltosi a Lugano il 21.5.2013, inerente la \_\_\_\_\_, era presente \_\_\_\_\_). Come visto, nel 2014 la ricorrente è anche diventata azionista della sua datrice di lavoro: vista l'attività svolta dalla società, ossia il campo immobiliare, non si può certamente escludere che durante tutto l'anno – ed anche nel fine settimana – \_\_\_\_\_, mostri ai clienti, le proprietà in vendita, rispettivamente da mettere sul mercato nelle zone tra il \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Il fatto che la contribuente renda visita

settimanalmente alla zia e ad un'amica, stando al tenore delle dichiarazioni prodotte, non permette di concludere che il centro degli interessi sia ad \_\_\_\_\_. Del resto, le due conoscenti che hanno firmato le dichiarazioni sono domiciliate nel Canton Uri, ciò che permetterebbe alla contribuente di recarsi direttamente da \_\_\_\_\_ "andata e ritorno" in un unico giorno. Inoltre neppure si può scartare a priori la possibilità che \_\_\_\_\_ si rechi talvolta in Svizzera interna per il suo lavoro presso la \_\_\_\_\_, ad esempio per incontrare potenziali clienti, e colga l'occasione per rendere visita a \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_. La ricorrente è inoltre attiva e sponsorizza, tramite la sua società, associazioni ad \_\_\_\_\_ (ricorso p. 11).

### **E. 5.8**

Ne discende che, l'analisi degli interessi professionali ed economici della ricorrente, come anche quelli ideali, portano a ritenere che, nel 2016, il domicilio fiscale di \_\_\_\_\_ fosse situato ad \_\_\_\_\_, nel Canton Ticino.

### **E. 6**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 3'500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.– per un totale di fr. 4'000.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.